REGIONE ABRUZZO
Delib.C.R. 12/10/2010, n. 56/2 (Artt. 129_136)
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° dicembre 2010, n. 76.

(...)

Capo XIII
Delle deliberazioni

Art. 129 Numero legale.
1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. A tal fine il numero legale è sempre verificato al momento della votazione.

Art. 130 Verifica del numero legale.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'*art. 129*, il numero legale è sempre presunto.

2. La verifica del numero legale è disposta dal Presidente su richiesta di almeno cinque consiglieri.

3. Uno dei richiedenti della verifica è considerato presente ai fini della verifica del numero legale.

4. Se manca il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta rinviandola ad altra ora dello stesso giorno o toglierla riconvocando il Consiglio secondo le modalità di cui all'*art. 36*.

5. La sospensione non può essere inferiore a quindici minuti.

6. Per particolari esigenze, il Presidente può riconvocare il Consiglio per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta e con lo stesso ordine del giorno, senza necessità di avviso ai consiglieri.

7. Dopo la terza verifica, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta è tolta.

8. La mancanza del numero legale non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta sospesa ai sensi del comma 4.

Art. 131 Maggioranza per l'approvazione.
1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.

Art. 132 Modalità di computo.
1. Ai fini del computo del numero legale e della maggioranza nonché per le nomine, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

Art. 133 Modalità di votazione.
1. Le votazioni possono aver luogo a scrutinio palese, con o senza rilevazione dei nomi, per appello nominale o a scrutinio segreto e sono di norma effettuate su indicazione del Presidente con il sistema elettronico o per alzata di mano.

2. Di regola le votazioni avvengono a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, tranne nei casi in cui cinque consiglieri o tre capigruppo chiedano la votazione a scrutinio palese con rilevazione dei nomi o per appello nominale, o dieci consiglieri o tre capigruppo chiedano, nei casi consentiti dal comma 5, la votazione a scrutinio segreto, ovvero siano prescritte diverse modalità di votazione.

3. Nel concorso di diverse domande di votazione proposte ai sensi del comma 2, prevale quella presentata per prima; in caso di contestualità di domande prevale quella relativa allo scrutinio segreto.

4. Le domande di votazione di cui al comma 2 sono avanzate dopo la chiusura della discussione e prima dell'apertura della votazione. Il Presidente verifica che la richiesta sia appoggiata da un numero di consiglieri sufficiente.

5. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta domanda ai sensi del comma 2, quelle su questioni strettamente attinenti:

a) ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli *articoli da 13* a *22*, da *24* a *31* e all'*art. 32, secondo comma, della Costituzione*;
b) alle modifiche del regolamento consiliare.

6. In relazione al carattere composito dell'oggetto può essere chiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

7. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, la legge di bilancio e i collegati.

8. In caso di dubbio sulla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate al comma 5, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.

9. La votazione finale delle leggi avviene, di regola, con rilevazione elettronica e comunque a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, a meno che, trattando tali leggi prevalentemente le questioni indicate al comma 5, non sia avanzata domanda

di votazione a scrutinio segreto. In caso di dubbio sulla prevalenza decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il regolamento.

10. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, le votazioni a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi hanno luogo per alzata di mano, quelle a scrutinio palese con rilevazione dei nomi hanno luogo per appello nominale, quelle a scrutinio segreto si effettuano mediante il deposito di schede in apposite urne.

Art. 134 Svolgimento delle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto.

1. La votazione per appello nominale ha inizio dopo che il Presidente ha indicato il significato del «si», e del «no».

2. All'appello si procede per ordine alfabetico.

3. Il consigliere esprime ad alta voce il suo voto; i Segretari prendono nota del voto espresso e delle dichiarazioni di astensione.

4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

Art. 135 Rinnovazione delle votazioni.

1. La votazione non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione.

2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

(...)